



**Università degli Studi di Cagliari
Centro per la Qualità dell'Ateneo**



**Corso per Rappresentanti del sistema socio-economico della
Sardegna**

28 maggio 2012

***Organizzazione della didattica nell'Università
DM 270/2004***

Prof.ssa Alessandra Carucci

D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”

DDMM 16 marzo 2007

“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”

“Determinazione delle classi di laurea magistrale”

DM 386/07

“Decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio”



D.M. 22 settembre 2010 n. 17 **Requisiti necessari dei corsi di studio**

Sostitutivo del D.M. n. 544/2007 - Requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei nuovi Corsi di Studio (attivati ai sensi del DM 270/04).

DM 23 dicembre 2010, n. 50

Linee generali d'indirizzo della programmazione 2010-2012

Varie Note Ministeriali di Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa (in particolare la n. 7 e la n. 21 del 2011).



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Il regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

Titoli e corsi di studio

Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) laurea (L);**
- b) laurea magistrale (L.M.).**

Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate.

Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Classi di corsi di studio

I corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in **classi** di appartenenza.

Crediti formativi universitari

Al credito formativo universitario (CFU), corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Requisiti di ammissione ai corsi di studi

Per essere ammessi ad un corso di laurea, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, occorre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine i regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, oltre al possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato, occorre il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Conseguimento dei titoli di studio

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti (3 anni), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea.

Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti (2 anni).



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Attività formative

- a) **di base**;
- b) **caratterizzanti** la classe;
- c) **affini o integrative** a quelle di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (minimi: 18 CFU, 12 per LM);
- d) **autonomamente scelte dallo studente** purché coerenti con il progetto formativo (minimi: 12 CFU, 8 per LM);
- e) relative alla **preparazione della prova finale** e alla **verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera** oltre l'italiano;
- f) per l'acquisizione di **ulteriori conoscenze** linguistiche, nonché **abilità** informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché tirocini formativi e di orientamento;
- g) nel caso di attività professionali regolamentate, **attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi** presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Regolamenti didattici di ateneo (RAD)

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo.

Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;



D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

Il **regolamento didattico di un corso di studio** determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento (SSD) e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.



DDMM 16 marzo 2007

“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”

“Determinazione delle classi di laurea magistrale”

Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti (30 per LM).

Possibilità di corsi interclasse.

Insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti (60 per LM) devono essere tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte.

Per ogni corso di laurea, i RAD determinano il numero intero di crediti o intervalli di crediti assegnati a ciascuna attività formativa.



DDMM 16 marzo 2007

I decreti delle singole classi di laurea prevedono soltanto le attività di base e caratterizzanti, lasciando alle sedi la libertà di individuare le altre che concorreranno alla definizione del percorso formativo.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea riportano gli obiettivi formativi in termini di **risultati di apprendimento attesi**, con riferimento al sistema di **descrittori di Dublino**, e individuano gli **sbocchi professionali** anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. I Descrittori di Dublino sono:

- Conoscenza e capacità di comprensione
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
- Autonomia di giudizio
- Abilità comunicative
- Capacità di apprendimento.



DDMM 16 marzo 2007

A ciascun insegnamento attribuzione di un congruo numero intero di CFU. Non possono essere previsti più di **20 esami** o valutazioni finali di profitto (**12 per LM**); *anche corsi integrati*.

DM 386/07 – Chiarimenti

Ai fini del conteggio dei 20 esami si considerano le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente (sono conteggiate una sola volta).

La prova finale, la verifica della conoscenza della lingua straniera, gli stage e i tirocini, le abilità informatiche e telematiche possono non essere considerate ai fini del conteggio.



DDMM 16 marzo 2007

In definitiva, per ogni classe di laurea i decreti riportano gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili di Base e Caratterizzanti (solo Caratterizzanti per la LM) con l'indicazione dei CFU minimi da prevedere.

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	TOT CFU
Base	①	XYZ01 XYZ02 XYZ03		60
	②	XYZ07 XYZ09 XYZ06 XYZ05		
	③	XYZ13 XYZ14 XYZ10		
Caratterizzanti	④	"		30
	⑤	"		
	⑥	"		
	⑦	"		

Altre attività

90
90
180



Riepilogando:

Informazioni da inserire nel RAD (Ordinamenti Didattici):

- 1) le motivazioni che stanno alla base delle proposte;
- 2) una breve sintesi della relazione tecnica a cura del NVA;
- 3) le sintesi delle consultazioni con le PI del sistema socio-economico;
- 4) gli obiettivi formativi qualificanti della classe;
- 5) gli obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo;
- 6) i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio;
- 7) le conoscenze richieste per l'accesso;
- 8) le caratteristiche della prova finale;
- 9) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati;
- 10) il quadro generale delle attività formative.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

I requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei statali e non statali riguardano:

- a) i **requisiti di trasparenza** e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- b) i **requisiti per la assicurazione della qualità** dei processi formativi (qualità, efficienza ed efficacia);
- c) i **requisiti di strutture e di docenza** di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano tale docenza;
- d) le **regole dimensionali relative agli studenti** sostenibili per ciascun corso di studio;
- e) i **requisiti organizzativi**, per garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di studio.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Tali requisiti devono indirizzare le azioni delle Università statali e non statali nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:

- a. attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
- b. attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
- c. funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.

I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. (Offerta Formativa) e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti per la assicurazione della qualità

Indicatori di efficienza:

- a. efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
- b. l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio;
- c. il sistema di qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dall'ANVUR;
- d. la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti per la assicurazione della qualità

Indicatori di efficacia:

- a. gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio;
- b. il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti;
- c. il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio;
- d. la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti necessari di docenza di ruolo

Numerosità dei docenti

Il numero di docenti di ruolo complessivamente necessari, calcolato ipotizzando l'impegno in un singolo corso di studio, è definito, con riferimento esclusivamente ai docenti effettivamente in servizio nell'Ateneo entro i termini per la chiusura della Off.F, nel modo indicato in tabella 1.

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari per corso di studio
Corsi di laurea	12
Corsi di laurea magistrale	8
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti necessari di docenza di ruolo

Corsi di studio organizzati in curricula

Per i corsi di studio (diversi dai corsi interclasse) organizzati in curricula, il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curricolare attivato, successivo al primo, come riportato in Tabella:

Tabella 2-A

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio organizzati in curricula
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR} - 1) \times 2$
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR} - 1) \times 2$

N_{CUR} = numero di curricula attivati



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti necessari di docenza di ruolo

Dimensioni dei corsi di studio

Nei casi in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime teoriche, occorre aumentare la docenza necessaria in proporzione alla numerosità di tali immatricolati, secondo quanto indicato nella tabella:

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + 6 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	$20 + 15 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	$24 + 18 \times W $

Tabella 4-A – Corsi di studio (diversi dai corsi di studio interclasse) organizzati in curricula

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 6 \times W $



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti necessari di docenza di ruolo

Dimensioni dei corsi di studio

$$W = \begin{cases} 0 & \text{se } \textit{immatricolati} \leq \textit{numerosità massima} \\ \frac{\textit{immatricolati corso}}{\textit{numerosità massima}} - 1 & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

Le numerosità massime teoriche sono riportate nell'Allegato C al DM.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti necessari di docenza di ruolo

Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti (così come individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale), in percentuale almeno pari al 60 %, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Tale percentuale viene incrementata al 70% a decorrere dall'a.a. 2013/2014.

Si assume che un settore-scientifico disciplinare si intende coperto quando nella facoltà (o competente struttura didattica) è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato.



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Regole dimensionali relative agli studenti

L'attivazione di corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore ai minimi indicati nell'Allegato C al DM, è subordinata alla relazione favorevole del Nucleo di valutazione, che utilizza i seguenti criteri:

- i) indicatori di efficienza/costo e di efficacia/costo;
- ii) specificità degli obiettivi e delle attività formative;
- iii) localizzazione e rilevanza del corso per il sistema territoriale dove è attivo.

Nell'All. C le lettere A, B, C e D fanno riferimento a raggruppamenti di corsi di laurea, come indicati nello stesso allegato (es. i corsi di Ingegneria appartengono al gruppo B, Lettere al gruppo C).



Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Tabella 1 – Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale

Corsi di laurea

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

Corsi di laurea magistrale

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A (*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio

Requisiti organizzativi

Limiti alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare la eccessiva diversificazione dei curricula presenti all'interno di ciascun corso di studio, le Università possono attivare percorsi formativi che si differenzino tra di loro, per 40 o più crediti per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti per quanto riguarda le lauree magistrali, esclusivamente procedendo alla attivazione di distinti corsi di studio.

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

Le attività formative di base e caratterizzanti sono organizzate in modo tale che a ciascuna di esse, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo. Per quanto riguarda le attività formative affini e integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di facoltà.

